

# STATUTO DELLA CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN SANREMO

approvato dall'assemblea Il 23 febbraio 1964

## CAPO I

Origine e scopo dell'Ente e mezzi del quali dispone

Arto 1°)- L'Ente Morale denominato, "CHIESA ORTODOSSA RUSSA A SANREMO" ha per scopo la gestione di tutti gli affari concernenti la relativa parrocchia e per assicurare l'esercizio del Culto Divino rigorosamente conforme al rito ortodosso orientale Greco-Russo (Vostocznoe greco-rossiiskoe pravoslavie) e con osservanza delle disposizioni sanzionate dal Concilio Generale della Chiesa Ortodossa Russa convocato in Mosca negli anni 1917-1918.

A questo scopo l'Ente esercita i diritti di proprietà su tutto il patrimonio della Chiesa Ortodossa Russa in Sanremo e ne cura l'amministrazione nel più lato senso.

L'accesso al Servizio Divino nei locali addetti a questo scopo sarà libero a tutti i fedeli ortodossi russi e non russi che si trovano in Sanremo, che siano associati dell'Ente e non, a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'Amministrazione dell'Ente a tutela del decoro del Culto e degli interessi della Chiesa stessa

L'Ente ha sede in Sanremo nella Chiesa Ortodossa In Corso Nuvoloni,

L'Ente Morale fa parte della Diocesi Russa dell'Europa occidentale la cui sede è presso l'Unione Amministrativa Diocesana della Associazioni Ortodosse Russe Rue Daru 12 - Parial 80 (Francia), sotto la direzione canonica dell'Arcivescovo oppure del suo canonicamente legale sostituto

2°) - L'Ente provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali che ad esso proverranno dal godimento dei beni mobili ed immobili di proprietà della Chiesa tanto per quelli che si trovano attualmente in suo possesso quanto per quelli che eventualmente le saranno devoluti a qualsiasi titolo. Inoltre l'Ente destinerà allo stesso scopo i contributi e le offerte eventuali nonché gli stanziamenti, che l'Amministrazione Diocesana o qualsiasi altro Ente potrà stabilire a suo favore

L'Ente può ricevere in donazione, gestire, acquistare, vendere ed in una parola possedere ed esercitare a qualsiasi titolo indistintamente i diritti reali e di obbligazione su tutte le cose mobili ed immobili necessarie al conseguimento dello scopo suddetto nei limiti e con l'approvazione delle assemblee generali e le autorizzazioni previste dalla Legge e dall'Autorità Diocesana. La parola "vendere" non può riferirsi agli immobili che sono: l'edificio sacro l'annessa casa di abitazione ed il terreno su cui il complesso è edificato

Art. 3°) - L'Ente potrà costituire altre Istituzioni a sua dipendenze a scopo di assistenza morale e materiale degli Ortodossi Russi, nonché dovrà provvedere all'amministrazione di tali istituzioni.

## CAPO II

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio Parrocchiale)

Art. 4°) - L'Ente è retto da un Consiglio Parrocchiale composto secondo le deliberazioni dall'Assemblea di cinque membri compreso il suo Presidente

Il Presidente ex officio è il Superiore (Parroco) della Chiesa Ortodossa Russa in Sanremo nominato dall'Arcivescovo in carica, il quale ha la rappresentanza dell'Ente a tutti gli effetti di Legge. I rimanenti quattro consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Generale degli associati e rimangono in carica tra anni. Altri rappresentanti del clero, oltre al Presidente (Parroco), in servizio presso la Parrocchia e sottoposti alla giurisdizione dell'Arcivescovo In carica fanno parte d'Ufficio del Consiglio. In tale caso il Consiglio può avere un massimo di sette consiglieri

Art. 5°)- Il Consiglio elegge in seno un Vice Presidente amministrativo, fabbricatore la nomina del quale richiede l' approvazione dell' Autorità Diocesana, un tesoriere ed un segretario. Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri a rappresentare l' Ente per determinati atti o categorie, od a rappresentare l' Ente in giudizio in ogni grado di giurisdizione

Art. 6°)- In caso di sua assenza il Presidente dell' Ente il quale la è ex officio Il Parroco, può essere sostituito da persona appartenente al clero e nominata dall' Autorità Diocesana.

In caso di assenza del Vice-Presidente, na fa le voci il membro del Consiglio più anziano per elezione; nel caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 7°)- I membri del Consiglio Parrocchiale che senza giustificazione motivo non intervengono a quattro sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti con una deliberazione del Consiglio Parrocchiale,

Art. 8°)- Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le sedute sono valide se vi assiste più della metà dei Consiglieri in carica. Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quella del Presidente; quando si tratta di votazioni palesi.

Art. 9°)- Le adunanza del Consiglio Parrocchiale sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno, luogo almeno due volte all' anno nei mesi di ~Maggio e Settembre; le altre ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due componenti il Consiglio

Art. 10°)- Le votazioni si fanno per appello nominale ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Per la convalida delle adunanze non è computato chi, avendone interesse, non può prendere parte alla deliberazione

Art. 11°)- I processi verbali della deliberazioni sono stesi dal Segretario o dal Presidente e vengono firmati da tutti coloro che sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana e ricusa ne viene fatta menzione nel. verbale.

Art. 12°)- Il Consiglio Parrocchiale provvede alla tenuta del registro del Soci, alla realizzazione degli scopi sociali, all' amministrazione dell' Ente nel senso più lato ed al suo regolare funzionamento, forma progetti dei regolamenti di amministrazione o di servizio interno per il personale. Esso propone la modificazione dello Statuto o dei regolamenti; esso nomina, sospende o licenzia gli impiegati o salariati e delibera le convenzioni da fare con i medesimi; delibera inoltre in genere su tutti gli affari che interessano l' Ente.

Art. 13°)- Al Consiglio Parrocchiale competono i più ampi poteri per l' amministrazione dell' Ente compreso il diritto di acquistare a qualsiasi titolo mobili ed immobili dietro deliberazione dell' Assemblea generale previa, ove occorra, autorizzazione dell' Autorità Diocesana. sso é responsabile della contabilità dell' Ente, Ogni anno esso compila il rendiconto finanziario dell' esercizio scorso nonchè lo stato patrimoniale dei beni mobili ed immobili che si trovano in possesso dell' Ente a qualsiasi titolo. Prima della scadenza dell' esercizio, esso compila il bilancio preventivo per l' anno venturo. Ad esso compete la disposizione e la sorveglianza del locali addotti al culto e di compilare il regolamento amministrativo per le riunioni dei fedeli a scopo di culto nonchè per la gestione delle istituzioni dipendenti dall' Ente.

### CAPO III

#### DEI SOCI

Art. 14°)- L' Ente si compone di Soci onorari e di Soci effettivi

Art. 15°)- I Soci onorari rimangono in vita natural durante e godono tutti i diritti dei Soci effettivi. I Soci onorari, persone particolarmente benemerite verso la Chiesa, vengono nominati dall' Assemblea Generale su proposta del Consiglio Parrocchiale con la conferma dell' Autorità Diocesana. Il numero dei Soci onorari non viene tenuto conto per determinare il quorum dei soci presenti nelle assemblee Generali per stabilire la validità delle stesse.

Art. 16°)- Per essere Socio effettivo ed onorario occorre essere di religione ortodossa mantenersi in vitale unione con la Chiesa Russa adempiere tutti i doveri religiosi ed altri prescritti dallo Statuto Parrocchiale elaborato dal Concilio Generale di Mosca, pagare una quota annua ed accettare il presente Statuto.

L' ammissione a socio effettivo viene decisa dal Consiglio Parrocchiale.

I membri del Clero della Chiesa Ortodossa Russa la Sanremo Soci effettivi ex officio e sono esenti dal pagamento delle quote annue.

Art. 17°) - La quota annua minima viene stabilita dal Consiglio parrocchiale. I pagamenti si effettuano sia a rate, mese per mese, sia in una sola volta nel corso dell' anno solare.

Art. 18°)- La qualità di Socio si perde per:

1) Dimissioni,

2) Radiazione, pronunciata dal Consiglio Parrocchiale per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della quota senza ragione sufficiente;
- b) reati comuni e condotta disonorevole;
- c) azioni contrarie agli interessi ed agli scopi dell' Ente.

La radiazione sarà messa in atto dopo la disamina delle spiegazioni scritte e verbali degli interessati,

#### CAPO IV

#### DELL' ASSEMBLEA GENERALE

Art. 19°)- Le assemblee generali dei parrocchiani sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di maggio per l' approvazione del bilancio e del conto consuntivo dell' esercizio precedente. Le assemblee straordinarie vengono convocate ogni qualvolta venga ritenuto necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno cinque associati.

Le assemblee sono indette per invito del Segretario e del Presidente del Consiglio Parrocchiale o di chi ne fa le veci. Nell' invito deve essere allegato l' ordine del giorno con le questioni da discutere. Nessuna questione potrà essere iscritta all' ordine del giorno senza previa deliberazione del Consiglio Parrocchiale.

Le questioni non iscritte all' ordine del giorno non sono ammesse a discussione. Le richieste d' iscrizione dei nuovi argomenti presentate nel corso dell' Assemblea saranno iscritte dal Consiglio Parrocchiale nell' ordine del giorno dell' Assemblea successiva e previa approvazione dell' Assemblea nella quale sono presentate. La comunicazione dell' invito per l' Assemblea generale deve essere fatta almeno due settimane prima del giorno dell' Assemblea.

Art. 20°) - Alle assemblee possono partecipare tutti gli associati eccettuati quelli che non osservano il presente Statuto e quelli in mora con i pagamenti.

Art.21°)- Per la validità delle assemblee la prima convocazione, occorre l' intervento della metà più uno degli associati. In seconda convocazione le assemblee sono valide con l' intervento di un numero di Soci non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio Parrocchiale.

Art. 22°) - Le assemblee sono presiedute dal Parroco della Chiesa Ortodossa In Sanremo - Presidente del Consiglio Parrocchiale. In caso di mancanza o di assenza od impedimento del Parroco, assume la presidenza l' ecclesiastico designato dall' Autorità Diocesana (art. 6).

L' Assemblea elegge un VicePresidente al quale, in certi casi, il Presidente può deferire la Presidenza effettiva dell' Assemblea, la quale elegge i componenti del Consiglio Parrocchiale e una Commissione di controllo per la revisione dei conti composta da tre membri i quali rimangono in carica per tre anni.

Art. 23°) - Nella Assemblee Parrocchiali le deliberazioni vengono prese per appello nominale con la semplice maggioranza dei voti. Nelle votazioni a voti palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Quando si tratta di questioni concernenti persone, le votazioni hanno sempre luogo a voti segreti. I verbali delle assemblee vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24°) - L' Assemblea generale delibera la questione riguardanti la entrate e le spese, le modificazioni statutarie, il regolamento organico e quello di servizio interno; nomina membri del Consiglio Parrocchiale ed i Soci onorari.

Sono riservate alla deliberazione dell' Assemblea tutte le vendite di beni sia mobili che immobili. Le modificazioni statutarie vengono deliberate a maggioranza dei votanti, solo su proposta del Consiglio Parrocchiale.

Le domande di modificazioni statutarie che non provengano, dal Consiglio stesso, debbono portare la firma di almeno la terza parte dei Soci affettivi dell' Ente. Tali domande vengono discusse in Assemblea. In caso di voto favorevole, esse saranno rinviate al Consiglio Parrocchiale per la disamina; esse verranno in seguito iscritte all' ordine del giorno della prima assemblea. La dicitura delle modifiche proposte verrà riprodotta integralmente sugli avvisi di convocazione per l' assemblea nella quale dovrà avvenire la deliberazione definitiva,

Art. 25°) - Le deliberazioni menzionate nell' art. 24°) dovranno essere sottoposte all' approvazione dell' Autorità Diocesana e diventeranno esecutive solo dopo tale approvazione dell' Amministrazione Diocesana dalla quale dipende la Chiesa.

## CAPO V

### DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 26°) Il bilancio dell' Ente si compone di una parte ordinaria e di una parte straordinaria

Art. 27°)- Le entrate ordinarie sono:

- 1) le quote annue dei versamenti dei Soci;
- 2) Il prodotto della vendita dei cerei e delle icone, ecc.
- 3) le offerte e le collette;
- 4) le offerte per servizi religiosi;
- 5) il frutto dei beni mobili ed immobili in possesso della Chiesa;
- 6) i sussidi di altre associazioni culturali

Art. 28°)- Le spese ordinarie sono:

- 1) le spese di manutenzione ed altre relative agli immobili ed ai locali occupati dalla Chiesa, ad eccezione delle spese per restauri e per costruzioni;
- 2) Il pagamento dei debiti correnti;
- 3) le spese per il culto, comprese quelle di facilitazione del compimento dei doveri religiosi ai fedeli bisognosi;
- 4) le competenze e stipendi dei membri del clero e degli impiegati dell' Ente
- 5) i sussidi e pensioni agli impiegati o alle loro vedove ed orfani;
- 6) le spese di manutenzione e di restauro dell' arredamento della Chiesa e delle sue dipendenze, nonché degli oggetti per il culto e del materiale necessario al medesimo.

Il bilancio straordinario si compone delle entrate e delle spese di somme provenienti da altri Enti e costituzione di fondi per servizi religiosi ed altri e relative spese. Le spese per restauri e costruzioni appartengono al bilancio straordinario

Art. 30°)- Al termine di ogni esercizio, i residui attivi del bilancio vengono adoperati per costituire i fondi di riserva destinati alla manutenzione, all' acquisto, alla costruzione, alla decorazione ed ai lavori di restauro dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell' Ente.

## CAPO VI

### DELLO SCIoglimento DELL' ENTE

Art. 31°)- In caso di estinzione, per qualsiasi causa, dell' Ente i suoi beni saranno devoluti alla Administration Diocesaine des Eglises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale, con sede a Parigi 8° Rue Darue 12 - con l' obbligo della conservazione per il Culto Divino secondo il rito della Chiesa Ortodossa